



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400
presidenza@ordineavvocatifirenze.eu

Prot. 4273

Firenze, 6 aprile 2020

Preg.ma Dott.ssa
Margherita Cassano
Presidente della Corte d'Appello di Firenze
FIRENZE

Preg.ma Dott.ssa
Marilena Rizzo
Presidente del Tribunale Ordinario di Firenze
FIRENZE

Illustrissimo Sig. Presidente della Corte d'Appello di Firenze,

Illustrissimo Sig. Presidente del Tribunale di Firenze,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha preso nota delle Vostre comunicazioni, rispettivamente del 31 Marzo 2020 e del 30 Marzo 2020, concernenti il fatto che diversi avvocati non si sarebbero adeguati alla nuova disposizione dell'art. 83, comma 11, del D.L. n. 18/2020, che impone di assolvere al versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria per via telematica ed avrebbero continuato a scannerizzare le marche da bollo e le ricevute di versamento. A tale riguardo, Vi rassicuro che il Consiglio dell'Ordine richiamerà i propri iscritti al rispetto della norma in questione (se pur la stessa, imponendo, con decorrenza immediata, che il pagamento debba avvenire solo con modalità telematica, non ha tenuto conto delle difficoltà di natura pratica che la medesima, soprattutto in questo particolare periodo, produce per gli avvocati), ma, nel contempo il Consiglio non può non rilevare che il riferimento, contenuto nelle Vostre suindicate comunicazioni, ad una possibile valutazione circa la sussistenza dei presupposti per ritenere irricevibili gli atti di iscrizione a ruolo non corredati dal pagamento del contributo unificato e dalla anticipazione forfettaria in forma telematica, è stato motivo di spiacevole sorpresa e, comunque, non è condivisibile.

Ciò in quanto, fermo restando che, anche se con modalità difformi rispetto a quelle previste dalla norma in questione, il pagamento viene, comunque, effettuato, per cui non sussiste da parte dei colleghi l'intenzione di sottarsi all'assolvimento dell'obbligo inerente il pagamento stesso, ed il fatto che alcuni di essi non si siano ancora adeguati alla nuova modalità, può derivare, oltre che dalla suddetta difficoltà pratica concernente l'effettuazione del pagamento solo con modalità telematica, anche dalla probabile non agevole apprensione (sempre considerato questo difficile momento) da parte di molti colleghi della nuova disposizione normativa.

In ogni caso, la normativa in tema di versamento di contributo unificato che originariamente, nel vigore dell'art. 9 della Legge n. 488/199, prevedeva espressamente la irricevibilità degli atti in caso di mancato versamento del contributo unificato, è stata poi modificata, in quanto le disposizioni del D.P.R. n. 115/2002, per tale eventualità, prevedono esclusivamente l'applicazione di interessi e di sanzioni, ma non più l'irricevibilità dell'atto.

L'irricevibilità dell'atto risulterebbe, invece, tuttora prevista, nel caso di mancanza della marca da bollo, dall'art. 285 del D.P.R. n. 115/2002, ma, a parte il fatto che, nel caso di specie, non si verifica la mancanza della marca, perché questa esiste ed è ciò che forma oggetto di contestazione, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 5372 del 27 Febbraio 2020, ha statuito che la disposizione di cui al citato art. 285 del D.P.R. n. 115/2020, che contempla il rifiuto del Cancelliere a ricevere l'atto se non in regola fiscalmente, non si applichi in caso di deposito dell'atto stesso con modalità telematiche, richiamando al riguardo la nota del 4 Settembre 2017, n. 164259 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, e statuendo, altresì, che *“ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), ‘il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia’. Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285](#) da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale.”*.

Le suindicate motivazioni giuridiche sono, ad avviso del Consiglio dell'Ordine, determinanti nel senso di escludere che un atto possa ritenersi irricevibile in conseguenza del mancato assolvimento con modalità telematiche del pagamento del contributo unificato e/o della marca da bollo, anche in considerazione del fatto che l'art. 83, comma 11, del D.L. n. 20/2020, non ha previsto la sanzione dell'irricevibilità dell'atto, per cui devono continuare ad applicarsi i principi sopra enunciati.

Si ritiene, peraltro, che sussistano anche evidenti motivi di opportunità che depongono nel senso di evitare che gli avvocati, già profondamente provati nello spirito e gravemente danneggiati nella loro professione da questa situazione, siano ulteriormente pregiudicati da un'interpretazione della nuova normativa che determinerebbe per i medesimi effetti gravissimi (ed anche iniqui, perché non in linea con i principi su enunciati), quali per esempio l'improcedibilità degli appelli, e che li costringerebbe, quindi, a defatiganti contenziosi con l'Amministrazione della giustizia.

Confido e auspico, quindi, che le S.V. Ill.me vogliano tenere nella debita considerazione quanto sopra evidenziato e segnalarlo ai competenti Uffici, affinché non si verificano rifiuti di ricevibilità degli atti in conseguenza del mancato assolvimento con modalità telematica all'obbligo di pagamento del Contributo Unificato e dell'anticipazione forfettaria, con particolare riferimento a quei casi nei quali il relativo versamento, se pur con le non più consentite modalità, risulti, comunque, essere stato effettuato, in quanto il Consiglio dell'Ordine, in tale eventualità, non potrebbe esimersi dal sostenere ed appoggiare i propri iscritti nelle liti che ne conseguiranno.

Con i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
(Avv. Giampiero Cassi)
